



Comune di Serravalle Scrivia

Provincia di Alessandria

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PRIVATA DELLE SEPOLTURE NEI CIMITERI COMUNALI

Approvato con Deliberazione C.C. n. 33 in data 30.11.2000

ART. 1

Il servizio di illuminazione privata delle sepolture nei cimiteri comunali viene assunto e gestito direttamente in economia dal Comune di Serravalle Scrivia, ai sensi dell'art.

112 e seguenti del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, nonché degli artt. 1 e 15 del T.U. 15.10.1925, N. 2578 sulla municipalizzazione dei pubblici servizi.

Esso comprende l'impianto e l'esercizio delle lampade da applicarsi sulle tombe, loculi, ossari, colombari, lapidi, ecc. e la fornitura della energia elettrica necessaria all'accensione ininterrotta di una lampada da 3 Watt a 24 Volt.

ART. 2

Il servizio di illuminazione privata delle sepolture nei cimiteri viene disciplinato dalle norme contenute nel presente Regolamento ed avrà concreta applicazione mediante convenzione di abbonamento da stipularsi con i singoli utenti, in debita carta legale, e da elencarsi in apposito registro.

Le domande di abbonamento per l'illuminazione votiva devono essere fatte per iscritto sull'apposito modulo messo a disposizione dal Comune e presentate al Municipio.

Il Comune si riserva di dar corso alle domande dopo avere accertato la possibilità di eseguire l'allacciamento.

Gli abbonamenti già in essere e precedenti il 1.1.2000 si intendono tacitamente rinnovati, salvo che non sia stata data disdetta nella forma scritta entro il 31.12.1999 alla Ditta che aveva il servizio in gestione fino a tale data.

ART. 3

L'abbonamento ha la durata di un anno solare (1 gennaio - 31 dicembre) e si intenderà rinnovato di anno in anno qualora non intervenga disdetta, dall'una o dall'altra parte, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con gli appositi moduli presso l'Ufficio Comunale.

Esso decorre dal primo giorno del mese successivo all'accoglimento della domanda.

Al momento della stipula della convenzione di abbonamento l'utente dovrà versare al Comune le spese di primo impianto, la prima rata del canone, computata in

relazione al periodo intercorrente fra l'inizio dell'abbonamento e la fine dell'anno in corso, le marche da bollo e i diritti connessi.

Il canone di utenza dovrà essere pagato annualmente, in via anticipata per l'intero anno, secondo le modalità disposte dal Comune, entro 30 giorni dall'invio dell'avviso di pagamento da parte del Comune.

Sarà tollerato un periodo di mora non superiore ai 30 giorni. Qualora l'utente non provveda al pagamento entro detto periodo di tolleranza, il Comune avrà facoltà di sospendere l'erogazione della energia elettrica e di disattivare il servizio, fatta salva la riscossione coattiva delle somme scadute.

L'utente ha l'obbligo di denunciare tempestivamente al Comune il cambiamento della Ditta Utente; rimarrà però responsabile degli impegni assunti finchè non sia stipulato, fra il Comune e chi subentra, altra convenzione di abbonamento.

ART. 4

L'eventuale ripristino di corrente tolta per scadenza di contratto, per danni causati dall'abbonato o per morosità, sarà effettuato previo pagamento delle spese di riallacciamento, di rimborso danni e saldo delle rate di abbonamento dovute e non pagate.

ART. 5

E' vietato agli utenti di asportare o cambiare le lampadine, modificare o danneggiare l'impianto, eseguire attacchi abusivi, cedere o subaffittare la corrente elettrica o fare quant'altro possa, in qualunque modo, apportare variazioni all'impianto esistente.

I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni, salvo ogni altra azione civile o penale, e rimanendo in facoltà del Comune di interrompere anche il servizio.

ART. 6

Gli impianti saranno eseguiti esclusivamente dal Comune che vi provvederà con personale proprio o con personale di sua fiducia.

L'impianto comprende la presa di corrente, la fornitura ed esecuzione della condotta di derivazione in cavetto sotto piombo con le relative scatole di presa, degli speciali portalampade e lampadine.

Per le cappelle private o comunque per tutti gli impianti relativi a sepoltura protetta da cancello, il richiedente dovrà, a sua cura e a sue spese, eseguire l'impianto interno, restanto a carico del Comune la sola fornitura del portalampade, della lampadina e dell'energia elettrica, sempre alla tensione di 16 Volt, fino all'ingresso delle medesime e per esclusivo uso di illuminazione.

Resta esclusa ogni e qualsiasi opera artistica e decorativa che, se preventivamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale, sarà a completo carico dell'utente.

Per qualsiasi modificazione all'impianto primitivo richiesta dall'utente, le spese relative sono a suo carico.

Gli allacciamenti restano di proprietà del Comune.

ART. 7

Quale corrispettivo dell'allacciamento alla linea elettrica, per la fornitura del portalampade e della lampadina; per la fornitura di energia elettrica e di quant'altro occorrente per la regolare esecuzione del servizio, nonché per la manutenzione e ricambio lampadine, il Comune avrà diritto di percepire quanto fissato da apposita tariffa.

Limitatamente alla cappelle e tombe di famiglia, il ricambio delle lampadine verrà operato a cura dell'utente, mentre il Comune si limiterà alla fornitura, su richiesta, delle lampadine bruciate.

Nelle somme pagate in base al comma precedente sono compresi gli ordinari lavori di sterro e rinterro, di apertura e chiusura di eventuali tracce murarie e di adattamento delle condutture elettriche.

Per l'esecuzione e adattamento di allacciamenti particolari, le spese di impianto saranno caso per caso determinate in relazione al costo dell'opera preventivata dall'Ufficio Tecnico Comunale.

L'impianto dovrà essere sempre funzionante (giorno e notte).

ART. 8

Il Comune non assume alcuna responsabilità per le eventuali interruzioni di energia elettrica dipendenti dalla fornitura principale, per guasti o danni causati da forza maggiore, per riparazioni alla rete principale.

In tutti gli altri casi l'abbonato avrà diritto di indirizzare il proprio reclamo al Comune anche per il tramite del Necroforo.

ART. 9

Il Comune si riserva il diritto di modificare le presenti condizioni di abbonamento quando lo ritenga opportuno per il miglioramento del servizio, quando venissero a mutarsi le condizioni del mercato per materiale e mano d'opera.

Qualsiasi modifica della tariffa o regolamentazione delle utenze in vigore si riterrà notificata con la semplice pubblicazione di legge della deliberazione e l'utente se non vorrà accettare tali modifiche, dovrà disdire la convenzione.

ART. 10

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza della sua ripubblicazione all'Albo Pretorio dopo l'esame favorevole dell'Organo di controllo.